



Città di Gallipoli

Settore 2

Ufficio Servizi Sociali

Allegato A

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE — ANNUALITA' 2021**

Si rende noto che è indetto Bando di concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per l'attribuzione di un contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per i canoni di affitto corrisposti **nell'annualità 2021**.

Il fondo assegnato al Comune di Gallipoli con D.D. della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 è pari a € 578.058,53, oltre alla quota di cofinanziamento destinata dal Comune di Gallipoli, pari ad € 115.611,71, ed eventuale conseguente riconoscimento del contributo integrativo per premialità previsto dalla Regione Puglia.

Art.1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, previsto dall'art. 11 comma 3 della legge 09/12/1998 n.431, i cittadini residenti nel Comune di Gallipoli nell'anno di riferimento del contributo, conduttori di alloggi in locazione nell'annualità 2021, **con contratto registrato**, per i quali sussistano i seguenti requisiti socio-economici:

FASCIA A) Limite massimo di reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione dei redditi prodotta nel 2022, per i redditi dell'anno 2021, non superiore a due pensioni minime INPS, pari ad **€.13.405,08** (giusta circolare INPS n. 197 del 23/12/2021);

FASCIA B) Limite massimo di reddito convenzionale del nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione dei redditi di cui sopra, fissato in **€.15.250,00**, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L.457/78, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;

- 1) Sono ammesse a contributo le domande relative ad alloggi collocati nel territorio del Comune di Gallipoli, con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie (esclusi alloggi in zone di pregio; alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9; alloggi con superficie utile superiore a mq 95, ad eccezione di alloggi occupati da nuclei familiari numerosi e/o in presenza di minori, di anziani ultrasessantacinquenne, di persone in condizione di disabilità, da nuclei familiari in condizione di fragilità sociale e noti all'Ufficio Servizi Sociali, in considerazione della particolare condizione di emergenza abitativa del Comune di Gallipoli);
- 2) Il valore del canone di locazione è quello risultante **dal contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato**, al netto degli oneri accessori;



Città di Gallipoli

Settore 2

Ufficio Servizi Sociali

3) in ottemperanza al disposto della L.R.15/11/2017, n. 45, art.6, comma 4, lettera b), modificata dall'art. 72 della L.R. n. 29 dicembre 2017 n. 67, destinatari del contributo potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 104/92;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. 11/2009, convertito dalla L. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Art. 2 - Cause di esclusione

Sono escluse dal contributo le domande:

1. presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il 2° grado o di matrimonio con il locatore;
2. relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF per le quali, relativamente all'anno 2021:
 - anche uno solo dei componenti sia titolare dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - anche uno solo dei componenti sia titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n.10/2014, art.10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - anche uno solo dei componenti abbia richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi (riferita ai redditi percepiti nell'anno 2021), la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - anche uno solo dei componenti abbia beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
3. presentate da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
4. relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

5. Alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art.2, comma 3 della L.431/98 e decreti ministeriali attuativi;
6. Alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
7. Alloggi con superficie utile superiore a 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da



Città di Gallipoli

Settore 2

Ufficio Servizi Sociali

nuclei familiari numerosi e/o in presenza di minori, di anziani ultrasessantacinquenne, di persone in condizione di disabilità, da nuclei familiari in condizione di fragilità sociale e noti all'Ufficio Servizi Sociali, in considerazione della particolare condizione di emergenza abitativa del Comune di Gallipoli);

La D.D. n.412/2022 emanata dalla Regione Puglia dispone che:

“I contributi concessi ai sensi della predetta determinazione **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n.26 e ss.mm.ii., come stabilito dall'art.1, comma 5 del D.M. 12 agosto 2020. I Comuni, pertanto, **ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto inclusa nel reddito o pensione di cittadinanza, successivamente all'erogazione dei contributi, dovranno comunicare all'INPS la lista dei beneficiari** attraverso la modalità dallo stesso ente indicata con propri messaggi istituzionali n. 1244 del 18/03/2022 e n. 3782 del 19/10/2022, ossia mediante trasmissione dei dati afferenti a tutti i beneficiari inseriti in graduatoria e ai rispettivi contributi loro erogati all'apposita categoria del SIUSS (ex Casellario dell'Assistenza)...”.

Art. 3 – Determinazione del contributo

Il Comune elaborerà la graduatoria sulla base del reddito e quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsto dal D.M. del 7/6/99, art.1 e art.2, comma 3.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a), il limite massimo è di **€ 13.405,08**;
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in **€ 15.250,00**.

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, la parte relativa a Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Vanno inoltre computati gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. 10/2014, integrato dalla L.R. 67/2017).



Città di Gallipoli

Settore 2

Ufficio Servizi Sociali

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gallipoli, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I Comuni dovranno ordinare le graduatorie sulla base del reddito favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, l'Ente si riserva la facoltà di operare un abbattimento proporzionale in base alle domande che perverranno ed alla disponibilità dei fondi.

Art. 4 - Documentazione

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sull'apposita modulistica (ALLEGATO B e ALLEGATO C) in distribuzione presso la sede municipale e pubblicata sul sito internet istituzionale-sezione Albo Pretorio e home page.

L'ammissione al concorso oggetto del presente bando è subordinata, **a pena di esclusione**, alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) Modulo di domanda (ALLEGATO B) compilato in ogni sua parte e firmato in originale;
- 2) Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche ed anagrafiche del Nucleo Familiare (ALLEGATO C) compilato in ogni sua parte e firmato in originale;
- 3) Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
- 4) Copia del contratto di locazione, munito del timbro di avvenuta registrazione apposto dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, recante data di registrazione e numero di repertorio;
- 5) Copia del versamento dell'imposta di registro per il 2021;
- 6) Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2021 o attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di affitto da parte del locatore;
- 7) Copia del certificato catastale dell'alloggio oggetto del beneficio richiesto;
- 8) Copia del CUD 2022, del mod.730 o del modello Unico inerente i redditi dell'anno 2021, di ciascun componente del nucleo familiare (in assenza dei precedenti, allegare ISEE completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU relativo ai redditi 2021);
- 9) Documentazione attestante la particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- 10) Documentazione attestante l'importo ricevuto per l'affitto come Reddito di Cittadinanza e il



Città di Gallipoli

Settore 2

Ufficio Servizi Sociali

numero di mesi dell'anno 2021 nei quali lo si è ricevuto;

- 11) Codice iban (obbligatorio) intestato al richiedente (con obbligo di comunicazione di eventuali variazioni);

Per chi dichiara reddito ZERO, o di importo inferiore a quello del canone di locazione e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda dovrà essere allegata:

- a) Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gallipoli, oppure
- b) dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- c) Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da un altro soggetto: indicazione delle generalità di quest'ultimo ed autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

La non corretta compilazione della domanda in tutte le sue parti o la mancata produzione della documentazione richiesta e/o la presentazione di documentazione incompleta nonché la mancata apposizione della firma sulla domanda saranno motivi di esclusione dal beneficio. Saranno valutate le eventuali integrazioni prodotte entro il termine perentorio di scadenza della data di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Il Comune effettuerà tutti gli accertamenti atti a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni dei richiedenti.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

Art. 5 - Termini per la presentazione delle istanze

Le domande di partecipazione al bando, corredate di tutta la documentazione necessaria, a pena di esclusione, devono pervenire all'Ufficio Protocollo presso la sede comunale di Via Pavia o all'indirizzo pec servizisociali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it improrogabilmente entro e non oltre **il termine perentorio di venerdì 10.03.2023 entro le ore 12,00.**

Le domande di partecipazione, devono essere redatte sugli appositi moduli in distribuzione presso la sede di Via Pavia del Comune di Gallipoli e **pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Gallipoli www.comune.gallipoli.le.it - sezione Albo Pretorio e home page.**

Per tutte le informazioni necessarie alla partecipazione al presente bando i cittadini possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali - Via Pavia- o contattando i numeri telefonici 0833 275593/96/81/77.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa M.T. De Lorenzis.

Le domande pervenute entro il termine suddetto, qualora in regola nei requisiti e complete di tutta la documentazione richiesta, daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo per



Città di Gallipoli

Settore 2

Ufficio Servizi Sociali

il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione.

I contributi saranno erogati solo in presenza del necessario finanziamento regionale e nei limiti dello stesso, del cofinanziamento e dell'eventuale premialità riconosciuta.

Art. 6 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Il titolare dei dati è il Comune di Gallipoli.

Art.7- Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia ed alla D.D. 412 del 09/12/2022 della Regione Puglia.

Del presente bando è disposta pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità alle norme vigenti.

Gallipoli, li, 16.02.2023

L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott. ssa Tonia Fattizzo

Il Dirigente Settore 2
Dott.ssa M.T. De Lorenzis